

Allegato "A" al Rep. n. 19194/13055

NORME INERENTI IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'-  
STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA-CAPITALE

1) E'costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "ECOCONSULT - AMBIENTE QUALITA' SICUREZZA S.R.L." o più brevemente: "ECOCONSULT S.R.L." o "ECOCONSULT A.Q.S. S.R.L."

2) La società ha per oggetto la seguente attività:

A) La gestione di centri di servizi polifunzionali attrezzati con la prestazione di servizi professionali ed integrati e formazione alle imprese, enti ed alla pubblica amministrazione;

B) consulenza, formazione, ricerca e vendita prevalentemente nei seguenti settori: sistemi di gestione aziendale, organizzazione aziendale, ingegnerizzazione dei processi, controllo di gestione, implementazione di modelli organizzativi, sicurezza sul lavoro, gestione risorse umane, ingegneria giuridica, gestione del rischio legale, diritto dell'informatica, qualità, ambiente, certificazioni, applicazioni di automazione industriale, informatica, telematica, telecomunicazioni, gestione marchi e brevetti, gestione aziendale, marcatura CE, igiene, privacy, salute, manutenzione ed ispezioni di manutenzione;

C) attività di consulenza in ambito internet, attività tecniche di installazione di elaboratori elettronici e relativi programmi con i relativi impianti elettrici e di sicurezza, attività di fornitura di accessi e di servizi internet, gestione di siti internet, consulenza direzionale manageriale e strategica compresa la ricerca, selezione e formazione del personale, la consulenza nel campo delle comunicazioni e della ricerca di mercato, l'acquisto e la vendita di hardware e software;

D) l'attività di promozione in genere e l'elaborazione dati per conto terzi e le ricerche di mercato;

E) la prestazione nei confronti di terzi di servizi di studio, sviluppo, ricerca, realizzazione e di assistenza agli stessi connessi quali: studi di fattibilità per investimenti e preinvestimenti, ricerche di fonti di finanziamento e piani finanziari, stime, controllo e pianificazione dei costi, preventivi e computi estimativi, analisi e formazione dei prezzi, valutazioni di congruità tecnico-economiche, perizie tecniche, studi di mercato, indagini tecnico-economiche e statistiche, assistenza per l'organizzazione aziendale;

F) assistenza alla commercializzazione dei prodotti, commercializzazione di linee tecnologiche, impianti e macchinari;

G) project management e cioè l'insieme di attività volte alla realizzazione degli obiettivi di un progetto.

La società potrà, inoltre, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie; ed infine potrà, sempre che tali attività non assumano il carattere di

prevalenza e non siano svolte nei confronti del pubblico, assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni, anche azionarie in altre società sia pubbliche che private, sia in Italia che all'estero, aventi oggetto analogo od affine al proprio e prestare fidejussioni, avalli e garanzie anche reali anche a favore di terzi.

3) La società ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Con delibera dell'assemblea potranno essere istituite o soppresse in altri Comuni sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Le sedi secondarie, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze site in paesi esteri opereranno con il rispetto delle normative locali.

4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050

5) Il capitale sociale è di Euro 10.400,00 e può essere aumentato anche mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

6) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

7) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8) Ai soci spetta il diritto di recesso da esercitarsi nei casi previsti dall'art.2473 c.c.

9) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata A.R., inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta. Detta trascrizione dovrà essere effettuata a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

10) La società ha la facoltà di istituire un libro soci.

Qualora detto libro non venga istituito ogni riferimento contenuto nel presente statuto al libro soci deve intendersi effettuato alle risultanze del registro delle imprese.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci o, in difetto, quello risultante dal Registro delle Imprese.

E' in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'art.2470 c.c.

11) I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società, anche non proporzionali alle quote nel rispetto della normativa vigente.

Salvo diversa deliberazione, i finanziamenti effettuati dai soci alla società saranno improduttivi di interessi ed è pertanto vietato all'organo amministrativo riconoscere frutti o interessi di sorta.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dai soci.

12) Le quote sociali sono liberamente trasferibili fermo restando il diritto di prelazione spettante agli altri soci, in proporzione alle quote possedute, diritto da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta di alienazione fatta per raccomandata dal cedente.

#### DECISIONI DEI SOCI-ASSEMBLEE

13) Salvo quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che in sede assembleare, mediante consenso espresso per iscritto ovvero consultazione scritta. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto del consenso o della consultazione scritta mediante:

a) un unico documento, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 8 giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino i quorum deliberativo infra precisati.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci o in difetto del registro delle imprese alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione

in luogo del socio cedente allegando certificazione della sua iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto registro delle imprese.

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare, nelle materie indicate dall'art.2479 c.c.

Ogni socio, non moroso ed iscritto a libro soci, ha diritto di intervento in assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare per delega scritta, indicante il nome del delegato, a norma dell'art.2479 bis c.c.

14) Le assemblee sono convocate dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art.2479 bis c.c. mediante comunicazione scritta (raccomandata con ricevuta di ritorno, o telefax o messaggio di posta elettronica) di cui sia assicurato il ricevimento, spediti almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun socio e contenente il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare.

In caso di inattività o assenza dell'organo amministrativo, la convocazione dovrà essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

15) L'assemblea si riunisce anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nei Paesi della U.E.

16) L'assemblea si riunisce, o i soci si consultano in forma scritta, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano, entro 180 giorni, a norma dell'art.2364 c.c..

17) Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea.

18) Le assemblee deliberano validamente, anche senza formale convocazione, purchè ricorrano le condizioni previste dall'art.2479 bis ultimo comma c.c. Gli amministratori o i sindaci se nominati, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

19) L'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, con la sola eccezione delle delibere concernenti le materie di cui ai numeri 4 e 5 dell'art.2479 c.c. e delle deliberazioni relative alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento anticipato della società che devono essere adottate con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale.

20) La trascrizione delle delibere assembleari, ove non ne sia previsto il deposito nel Registro delle Imprese a norma del codice civile, dovrà essere effettuata nel libro delle decisioni dei soci, a cura dell'organo amministrativo,

entro il termine massimo di 7 giorni dall'avvenuta riunione, ai fini del decorrere del termine di cui all'art.2479 ter c.c.

#### AMMINISTRAZIONE

21) La società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due a cinque membri. Nel caso in cui il Consiglio sia composto da due membri in caso di disaccordo sulla revoca dell'Amministratore Delegato si intende decaduto l'intero Consiglio.

22) L'amministrazione della società potrà altresì essere affidata a due o più amministratori i quali potranno agire sia disgiuntamente sia congiuntamente tra loro, a norma del terzo comma dell'art.2475 c.c.. In tali casi si applicano rispettivamente gli articoli 2257 e 2258 c.c.

23) Gli Amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo che l'assemblea stabilirà all'atto della nomina o sino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. Alla nomina degli amministratori si applica l'art.2382 c.c. Gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art.2390 c.c.

24) All'Organo Amministrativo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea dei soci.

25) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la metà degli amministratori, se questi sono in numero pari, o la maggioranza degli amministratori, se questi sono in numero dispari, si intende cessato l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza, e comunque non oltre 10 giorni, l'assemblea per le nuove nomine.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito.

26) Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia e nei Paesi della U.E., tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno otto giorni liberi prima ed in caso di urgenza con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno un giorno prima a ciascun membro del Consiglio e a ciascun Sindaco effettivo, se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio nomina un Segretario anche estraneo che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive con il Presidente.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate, a norma dell'art.2475 quarto comma c.c., anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso da ciascun consigliere per iscritto, e da far pervenire presso

la sede sociale nel termine, non inferiore ad 8 giorni, fissato dal consigliere nella comunicazione della decisione proposta, che deve indicare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione stessa. Il consiglio deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio, nelle altre ipotesi previste dalla legge e per deliberare sulle materie di cui all'art.2475 quinto comma c.c.

27) L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché gli amministratori a cui venga conferita delega, rappresentano legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie in ogni grado ed in qualunque sede nominando avvocati e procuratori alle liti.

28) Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei poteri spettanti al Consiglio stesso, nei limiti di legge.

A ciascuno degli amministratori delegati, spetta, in via disgiunta, la legale rappresentanza della società anche in giudizio nei limiti dei poteri conferiti.

29) Gli Amministratori possono nominare e revocare direttori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

30) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; l'assemblea potrà, inoltre, assegnare loro eventuali indennità fisse o variabili annuali o percentuali sugli utili, al lordo delle imposte, determinate di volta in volta anche in funzione dei risultati conseguiti.

Agli amministratori investiti di particolari funzioni il Consiglio potrà riconoscere una indennità integrativa per la funzione svolta in misura fissa e/o di partecipazione agli utili nell'ambito di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci per il Consiglio.

A ciascuno dei Consiglieri di Amministrazione o all'Amministratore Unico potrà essere riconosciuto il diritto a percepire ad avvenuta cessazione dalla carica per naturale scadenza o per revoca del mandato o per dimissioni una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

#### CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E COLLEGIO SINDACALE

31) Qualora tale organo sia obbligatorio a norma dell'art.2477 c.c o l'assemblea ne ravvisi l'opportunità della nomina, la gestione della società sarà controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a sensi di legge ed ai quali spetta, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, anche il controllo contabile della società, ex art. 2409 bis c.c..

In caso di esercizio del controllo contabile da parte del Collegio Sindacale, tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea, nei casi in cui il Collegio Sindacale non sia stato nominato, può affidare il controllo contabile ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al soggetto a cui è affidato il controllo contabile si applicano le previsioni di

legge in materia.

#### ESERCIZI SOCIALI

32) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico formano il bilancio, lo sottopongono ai soci per l'approvazione e lo depositano a norma di legge.

33) Gli utili netti dopo prelevato almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti ai soci, salvo diversa decisione degli stessi.

#### RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGALI

34) Per tutto quanto qui non previsto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

F.to Alessandro De Vincentis

F.to Francesca Gasparro